



CITTA' DI TORINO

MOZIONE N° 11

Approvata dal Consiglio Comunale in data 08 marzo 2021

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI IN CONCESSIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- in base al Regolamento n. 295 ("Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali") gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono 6 e sono gestiti direttamente dall'Area Sport e Tempo Libero della Città: Palazzo del Nuoto, Piscina Monumentale, Palasport Gianni Asti, Stadio di atletica Primo Nebiolo, Palazzetto Le Cupole e Stadio del Ghiaccio Tazzoli;
- gli impianti di rilevanza cittadina affidati in concessione da tale Area risultano essere 27;
- gli impianti sportivi gestiti direttamente dalle Circoscrizioni sono 37; quelli affidati in concessione dalle Circoscrizioni sono 145;

TENUTO CONTO

che l'articolo 12 del Regolamento n. 295 disciplina il tema delle manutenzioni:

"1. Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni ed ogni altro intervento di manutenzione connessa o pertinente con la gestione dello stesso sono a carico del concessionario, che dovrà produrre annualmente dettagliata relazione scritta al Servizio Sport od alla Circoscrizione, in base alla competenza, circa gli interventi effettuati.

2. Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto concessionario.

3. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto, che dovrà essere in perfette e costanti condizioni di pulizia e di decoro.

4. La manutenzione delle componenti arboree e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, per altro, in capo al

concessionario, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea.

Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, eccetera). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario.

5. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione ed accessibilità, il Servizio Tecnico competente, previa comunicazione al concessionario, non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità civile e penale per eventuali eventi dolosi o colposi o danni verrà assunta ad ogni effetto a carico esclusivo del concessionario.

6. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche ed arboricole pregiate esistenti oltre che alla salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti.

7. Le nuove piantumazioni non possono essere realizzate se non previamente autorizzate dal Servizio Tecnico competente, a seguito di presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.";

CONSIDERATO

che accade che presso gli impianti sportivi della Città affidati in concessione a terzi non venga svolta dalla Civica Amministrazione la potatura degli alberi d'alto fusto, con ciò recando nocimento sia all'agibilità delle strutture (quali, a titolo puramente esemplificativo, tensostrutture e gonfiabili) sia all'integrità fisica degli sportivi sia, in ultimo ma tutt'altro che meno rilevante, con aspri riverberi sulla responsabilità civile e penale già gravante in capo al concessionario per eventi dolosi o colposi o danni subiti da terzi;

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a consentire che, rilevata l'inerzia della Civica Amministrazione in tema di cura e potatura degli alberi d'alto fusto presenti presso gli impianti sportivi affidati in concessione dalla Città, possa provvedere a tale intervento direttamente il concessionario e che, a riconoscimento di tale attività, egli sia successivamente riconosciuto come destinatario di benefici economicamente apprezzabili (per quanto di competenza comunale, pertanto essenzialmente in tema di importo del canone concessorio o nell'alveo dei tributi locali).